Comune di Alonte

Provincia di Vicenza

ORIGINALE

N. 8 Reg. delib.	Ufficio competente RAGIONERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO	PRESA D'ATTO DEL PEF 2024 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2024

Oggi **tre** del mese di **giugno** dell'anno **duemilaventiquattro** alle ore **20:30,** nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente
TASSONI LUIGI	Presente
VIANELLO ARIOSTO	Presente
ADAMI GIACOMO	Presente
ROSSETTO ELIA	Presente
MARTINI STEFANIA	Presente
BOLCATO VALERIA	Presente

	Presente/Assente
BELLINI MAURIZIO	Assente
BORDIN ANTONIO	Presente
VIGOLO EMANUELA	Presente
COVOLATO GABRIELE	Presente
ZANUSO MICHELANGELO	Presente

Presenti 10 Assenti 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE Cremasco William.

Constatato legale il numero degli intervenuti, TASSONI LUIGI nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA

Viste:
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014 e ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI mentre fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina le modalità di redazione e i contenuti del piano finanziario e il metodo normalizzato per definire le tariffe del servizio di gestione dei rifiuti;

Ricordato che:
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 13 del 21 gennaio 2014 sono stati individuati i bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale;
- l'Ente Consiglio di Bacino "Vicenza", è stato istituito per effetto della Convenzione ex art. 30 del TUEL, e costituito, con l'elezione degli organi, in data 26 novembre 2019 dai rappresentanti dei 90 Comuni partecipanti al bacino territoriale "Vicenza", ai fini della gestione associata delle funzioni di organizzazione del servizio rifiuti urbani ai sensi della LRV 52/2012;
- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati e, in particolare:
  - predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione del capitale, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga" (lett. f);
  - approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento (lett. h);
  - verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi.

Richiamate le delibere ARERA:
- n.363/2021/R/rif del 3 agosto 2021: disposizioni per la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025. Adozione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- n.389/2023/R/rif del 3 agosto 2023: regole e le procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle entrate tariffarie di riferimento e delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi";
- n.487/2023/R/rif del 24 ottobre 2023: valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della suddetta deliberazione di aggiornamento biennale del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- n.7/2024/R/rif del 23 gennaio 2024; ulteriori disposizioni attuative relative all'aggiornamento del tasso di remunerazione ai fini delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2024-2025".

Preso atto che, in base alle sopra richiamate delibere ARERA, il Piano Economico Finanziario
- viene trasmesso dal gestore del servizio rifiuti ai sensi del metodo tariffario rifiuti;
- è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

- viene validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;

Dato atto che il Consiglio di Bacino Vicenza risulta essere l'Ente territorialmente competente a validare i PEF di 89 Comuni afferenti il Consiglio stesso e inoltrarli successivamente ad ARERA per l'approvazione;

Considerato che il Consiglio di Bacino ha trasmesso, con nota acquisita al protocollo n. 2165 del 02.05.2024 la deliberazione del Comitato di Bacino n. 16 del 30.04.2024, che ha validato il PEF 2024 del Comune di Alonte, con le seguenti risultanze:
- PEF 2023 pari a euro 201.647,00;
- Rideterminazione del PEF nel rispetto del limite di crescita delle entrate in euro 160.725,00;
- Importo da recuperare nelle annualità successive: euro 40.922,00;

Ritenuto per quanto sopra di prendere atto della validazione del Piano Finanziario e i relativi allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione e di trasmettere gli stessi al Consiglio di Bacino Vicenza per la trasmissione all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 29.05.2023;

Considerato che per la gestione della TA.RI. occorre tenere presente che:
- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., e la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA;
- la determinazione delle tariffe, partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2024;

Atteso che il presupposto impositivo della TA.RI. è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Evidenziato che:
- sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) 2024, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;
- la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;
- le tariffe devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
- sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al piano finanziario tra le utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, come segue:
- 61,34 % a carico delle utenze domestiche;
- 38,66 % a carico delle utenze non domestiche;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TA.RI. relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2024, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2022, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, determinato come segue:

- tasso di inflazione programmata:		2,7%
- coefficiente recupero della produttività:	0,10% +	
- coefficiente QL	0,00% +	
- coefficiente PG	0,00% +	
- coefficiente C116	0,00% +	
- coefficiente per Recupero Inflazione		7,00%=
Limite massimo di variazione annuale		9,60%_
Totale entrate tariffarie		€ 160.725,00

Ricordato che la misura tariffaria per la TA.RI. giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della TA.RI., rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50 per cento;

Visto l'art. 27 del regolamento comunale del tributo, il quale stabilisce che la scadenza del pagamento è fissata nella deliberazione di approvazione delle tariffe annuali.

Ritenuto, quindi, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:
- Prima rata: 15 Luglio 2024;
- Seconda rata: 9 Dicembre 2024;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TA.RI. e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui

al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TA.RI. o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TA.RI. o per la tariffa corrispettiva:
  a) $UR1,a$, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
  b) $UR2,a$, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Visti
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.);

Richiamate le deliberazioni di Consiglio comunale n. 40 e n. 45 del 29.12.2023 che hanno approvato il DUPs e il bilancio di previsione 2024-2026

PROPONE

1. di considerare tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto della validazione del Piano Economico Finanziario annualità 2024, allegato "A", disposta dal Consiglio di Bacino "Vicenza" con deliberazione del Comitato di Bacino n. 16 del 30.04.2024, e i documenti ad esso allegati, precisamente:
   - allegato "B" (Delibera di Consiglio Bacino 10/2024 di Validazione PEF);
   - allegato "C" (Relazione di accompagnamento di cui alla Determina ARERA 2/DRIF/2021 che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti),
   - allegato "D" (Dichiarazione di Veridicità dei dati trasmessi),
   - allegato "E" (Relazione di accompagnamento circa le modalità gestionali del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani) alla presente deliberazione;
3. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) relative all'anno 2024 di cui all'allegato "F" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
5. di dare atto che alle tariffe TA.RI. devono essere sommati:
   - il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Vicenza, nella misura del 5%;
   - la componente perequativa $UR1,a$ per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti pari a € 0,10/utenza/anno;
   - la componente perequativa $UR2,a$, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a € 1,50 /utenza/anno;

6. di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:
   - prima rata: 15 Luglio 2024;
   - seconda rata: 9 Dicembre 2024;
7. di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati al Consiglio di Bacino "Vicenza" per la trasmissione all'ARERA ai fini della loro approvazione;
8. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.
9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 al fine di rispettare i termini per l'approvazione e procedere con l'emissione delle bollette.

****

VERBALE DELLA SEDUTA

Il Sindaco dà lettura dell'oggetto della proposta di deliberazione relativa alla "Presa d'atto del Pef 2024 e approvazione delle tariffe della Tassa Rifiuti (TA.RI.) da applicare per l'anno 2024" di cui al punto n. 3 all'ordine del giorno e lascia la parola al Vice Sindaco Vianello Ariosto per la spiegazione ed apre la discussione.

Il Vice Sindaco Ariosto Vianello: è dal 2022 che il Comune ha inserito nel proprio organico una persona per il controllo e la verifica delle imposte e tasse. Per quanto attiene quindi alla riscossione della Tari è compito del Comune e fa parte delle proprie competenze. Le tariffe invece sono approvate dal Bacino e dalle autorità di bacino della Provincia di Vicenza. Si trova un sensibile aumento dei costi sia per utenze domestiche che per quelle non domestiche. L'aumento è indicativamente del 6,6%. La Tari è mista e si calcola tenendo conto del numero di componenti del nucleo familiare per il 50% e della superficie dell'abitazione per l'altro il 50%.

Il Sindaco: con questo provvedimento si prende atto delle tariffe approvate dall'autorità d'ambito sulla base dei costi che il gestore, in questo caso Utilya presenta per il Comune di Alonte, come per tutti i comuni che fanno parte di Utilya. L'aumento dei costi di circa il 6% è stato determinato dall'aumento soprattutto dei costi di energia. Si pensi al problema dei mezzi per la raccolta dei rifiuti e l'aumento dei costi del carburante avvenuto nel corso del 2023. L'incremento dei costi ha riguardato tutti i comuni. Va ricordato che le tariffe di Utilya sono del 30% più basse rispetto alle tariffe medie del Veneto e sono del 50% quasi più basse rispetto alla media nazionale. Si sta parlando di una realtà che in termini di efficienza del servizio non ha rivali all'interno della Provincia di Vicenza e probabilmente nemmeno all'interno

dell'ambito Veneto. Il dato dell'incremento, che non piace a nessuno, è determinato dai costi di un servizio che deve essere garantito. Inoltre Alonte è tra i comuni ricicloni per l'ennesimo anno, con grandi percentuali di recupero del rifiuto solido urbano. Questo determina anche la riduzione dei costi rispetto ai dati di altri gestori e comunque, per restare in ambito Utilya, l'anno scorso si è aggiudicata l'appalto del servizio di raccolta di rifiuti in sei comuni che hanno messo a gara il servizio. Utilya ha superato la concorrenza di tutte le società in House pubbliche presenti in Provincia di Vicenza e questo a conferma ulteriore dell'efficacia e dell'efficienza del servizio svolto.

Il Consigliere Vigolo: circa 20 giorni fa, parlando con i tecnici presenti al centro di raccolta è emerso che si trovano ad essere un pochino sviliti perchè c'è una potenzialità di produzione di energia elettrica proveniente dal metano prodotto dalla digestione dell'umido, che viene portato pari quasi al doppio di quella che attualmente si riesce a produrre. Si diceva che ci sarebbe la possibilità di introdurre, con la quantità di umido che viene conferito, quasi il doppio dell'energia elettrica. Non viene fatto per dei vincoli che non si comprendono. Non sarebbe possibile rimetterla nella rete elettrica. Questa cosa ha dell'assurdo.

Il Sindaco: sulla questione è stato chiesto all'Enel ma i tempi sono lunghi perché il problema è l'impianto. Vi è quindi l'impossibilità in tempi brevi di poter arrivare a una soluzione.

Atteso che nessun Consigliere chiede la parola e/o solleva eccezioni, il Sindaco, mette in votazione la proposta di deliberazione relativa all' "*Presa d'atto del Pef 2024 e approvazione delle tariffe della Tassa Rifiuti (TA.RI.) da applicare per l'anno 2024*" di cui al punto n. 3 all'ordine del giorno.

Si procede con votazione palese per alzata di mano che riporta il seguente esito.

Con voti favorevoli n. 10, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta in premessa, che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 10, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti.

DICHIARA

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.-

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Sindaco dichiara sciolta la seduta alle ore 21:20.

Con separata votazione, unanime e favorevole espressa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma4, del D.Lgs.267/00, al fine di procedere ai necessari e conseguenti adempimenti.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 10 del 02-05-2024 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	PRESA D'ATTO DEL PEF 2024 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2024

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
TASSONI LUIGI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cremasco William

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COMUNE DI ALONTE

TARI - Anno 2024
TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE

Numero Componenti	Parte fissa a mq.	Parte variabile
1 componente	€ 0,28083	€ 56,46818
2 componenti	€ 0,32763	€ 101,64272
3 componenti	€ 0,36106	€ 129,87680
4 componenti	€ 0,38781	€ 169,40454
5 componenti	€ 0,41455	€ 193,40350
6 o più componenti	€ 0,43461	€ 191,99181

UTENZE NON DOMESTICHE — **Tariffa € / mq. effettivo**

	Attività	Parte fissa	Parte variabile	Tariffa € / mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,37834	€ 0,74063	€ 1,11897
2	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	€ 0,60125	€ 1,17527	€ 1,77652
3	Stabilimenti balneari	€ 0,41310	€ 0,80983	€ 1,22293
4	Esposizioni, autosaloni	€ 0,29858	€ 0,58958	€ 0,88816
5	Alberghi con ristorante	€ 0,98163	€ 1,92175	€ 2,90338
6	Alberghi senza ristorante	€ 0,69941	€ 1,36822	€ 2,06764
7	Case di cura e di riposo	€ 0,79757	€ 1,56021	€ 2,35778
8	Uffici, agenzie	€ 0,84461	€ 1,65327	€ 2,49788
9	Banche ed istituti di credito , studi professionali	€ 0,47445	€ 0,93164	€ 1,40609
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,80985	€ 1,58164	€ 2,39149
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,05934	€ 2,07085	€ 3,13020
12	Attività artigianali tipo botteghe : falegname, idraulico, elettricista, parrucchiere	€ 0,71986	€ 1,40331	€ 2,12317
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,85075	€ 1,65961	€ 2,51035
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,64624	€ 1,26687	€ 1,91311
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici	€ 0,67078	€ 1,30780	€ 1,97859
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 3,95924	€ 7,73183	€ 11,69108
17	Bar, caffè, pasticcerie	€ 2,97761	€ 5,81203	€ 8,78964
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 1,69331	€ 3,31142	€ 5,00473
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1,69740	€ 3,31336	€ 5,01077
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 6,74871	€ 13,18719	€ 19,93590
21	Discoteche, night club	€ 1,09615	€ 2,14492	€ 3,24107

COMUNE DI ALONTE

TARI - Anno 2024
COEFFICIENTI

UTENZE DOMESTICHE

Numero Componenti	Ka	Kb
1 componente	0,84000	1,00000
2 componenti	0,98000	1,80000
3 componenti	1,08000	2,30000
4 componenti	1,16000	3,00000
5 componenti	1,24000	3,42500
6 o più componenti	1,30000	3,40000

UTENZE NON DOMESTICHE

	Attività	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,46250	3,80000
2	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	0,73500	6,03000
3	Stabilimenti balneari	0,50500	4,15500
4	Esposizioni, autosaloni	0,36500	3,02500
5	Alberghi con ristorante	1,20000	9,86000
6	Alberghi senza ristorante	0,85500	7,02000
7	Case di cura e di riposo	0,97500	8,00500
8	Uffici, agenzie	1,03250	8,48250
9	Banche ed istituti di credito , studi professionali	0,58000	4,78000
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99000	8,11500
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,29500	10,62500
12	Attività artigianali tipo botteghe : falegname, idraulico, elettricista, parrucchiere	0,88000	7,20000
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,04000	8,51500
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,79000	6,50000
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,82000	6,71000
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,84000	39,67000
17	Bar, caffè, pasticcerie	3,64000	29,82000
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,07000	16,99000
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,07500	17,00000
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	8,25000	67,66000
21	Discoteche, night club	1,34000	11,00500